



Pinacoteca
di Brera

Palazzo
Citterio

Biblioteca Nazionale
Braidense

Spettabile

Intesa Sanpaolo Spa,
Arte, Cultura e Beni Storici

Piazza della Scala,6
20121 Milano

c.a. Michele Coppola

Milano, 20 maggio 2025

Oggetto: Accordo di sponsorizzazione relativo alla Mostra "Once Again", Milano, Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio, Biblioteca Nazionale Braidense e Cenacolo Vinciano - Proposta

Con la presente vi confermiamo di aver ricevuto la Vostra proposta contrattuale, datata 15 maggio 2025, che trascriviamo integralmente in segno di accettazione

"Spettabile

Pinacoteca di Brera,

Palazzo Citterio, Biblioteca
Nazionale Braidense e
Cenacolo Vinciano

Via Brera 28, 20121 Milano

c.a. dott. Angelo Crespi

Milano, 15 maggio 2025

Oggetto: Accordo di sponsorizzazione relativo alla Mostra "Once Again", Milano, Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio, Biblioteca Nazionale Braidense e Cenacolo Vinciano - Proposta

Facendo seguito ai recenti incontri e negoziazioni, vi trasmettiamo la proposta di accordo in oggetto.

TRA

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino – sede secondaria Via Monte di Pietà 8, 20121 Milano – capitale sociale Euro 10.368.870.930,08 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona di rappresentante munito dei necessari poteri (di seguito "**Intesa Sanpaolo**" o anche "**Sponsor**")

- da una parte

E

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense, C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 c.a.p. 20121, qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo (di seguito, "**Pinacoteca**" o anche "**Sponsee**")- dall'altra parte

(di seguito, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**")

Premesso che:

- A) in occasione dell'apertura a tempo pieno di Palazzo Citterio, la Grande Brera presenterà nello spazio ipogeo destinato alle mostre temporanee, la più grande installazione mai realizzata di Chiara Dynys che per la Pinacoteca ha pensato a un progetto ambizioso, degno del luogo dove verrà esposto;
- B) la mostra, a cura di Anna Bernardini, vedrà l'esposizione dell'installazione dell'artista Chiara Dynys "Once Again - "Ancora una volta" che sarà proposta dall'8 maggio 2025 al 7 settembre 2025 negli spazi ipogei di Palazzo Citterio, accompagnata da un catalogo edito dalla società editrice Allemandi (di seguito la "**Mostra**");

- C) Le Gallerie d'Italia - Milano, insieme alle Gallerie d'Italia - Torino, alle Gallerie d'Italia - Napoli e alle Gallerie d'Italia - Vicenza (congiuntamente, le "Gallerie d'Italia"), costituiscono il polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo. All'interno del polo museale vengono ospitate le collezioni d'arte permanenti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e organizzate mostre temporanee.
- D) Intesa Sanpaolo, nell'ambito del proprio Progetto Cultura, ha interesse a confermare il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea, di cui Dynys è significativa interprete e di consolidare il lavoro delle Gallerie d'Italia - Milano in dialogo con le principali istituzioni culturali milanesi, prima fra tutte la Grande Brera;
- E) visto il DPCM n° 57 del 15 marzo 2024, art. 3 co.6° lett. b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co. 7° in merito all'autonomia speciale della Pinacoteca di Brera quale articolazione del Dipartimento Valorizzazione del Ministero della Cultura;
- F) visto l'art. 120 Dlgs 42/2004 - Codice Beni Culturali e la relativa già avvenuta verifica preliminare circa la compatibilità istituzionale con la controparte;
- G) visti gli art. 8 e art. 134 del Dlgs. 36/2023 in tema di contratti attivi della Pubblica Amministrazione;
- H) visti gli art. 1-3, 11 e 12 L.241/90 in quanto si tratta di un'iniziativa di cooperazione negoziale concertata congiuntamente e reciprocamente;
- I) visto il progetto "Grande Brera" e la mission istituzionale dell'Istituto in connessione con l'interesse pubblico alla valorizzazione delle proprie sedi museali e del brand braidense;
- J) considerato come il presente accordo di sponsorizzazione corrisponda alle finalità istituzionali della Pinacoteca di Brera e alle proprie politiche culturali fondamentali, anche in vista del prossimo scenario di cooperazione con i musei e le collezioni di "Gallerie d'Italia";
- K) visto lo Statuto della Pinacoteca di Brera;
- L) lo Sponsor ha la completa responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa della Mostra, disponendo di tutti i diritti e le prerogative necessarie alla stipula del presente accordo e alla concessione allo Sponsor dei diritti di seguito indicati;
- M) lo Sponsor è interessato a promuovere la propria immagine e il proprio marchio attraverso il sostegno di iniziative che consolidino la propria immagine quale realtà attiva nello sviluppo della cultura;
- N) lo Sponsor ha pertanto manifestato il proprio interesse a sostenere la Mostra, in considerazione della particolare visibilità della medesima.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati (“**Allegato/i**”) di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, l’**“Accordo”**):

- Allegato 1): Marchio dello Sponsor
- Allegato 2): Marchio dello Sponsee
- Allegato 3): Descrizione della Mostra
- Allegato 4): Visibilità e Benefit.

1.2 In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e il contenuto dell’Accordo, l’Accordo prevarrà sugli Allegati, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all’Accordo stesso.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Lo Sponsee concede allo Sponsor la qualifica di Partner della Mostra, per tutta la durata dell’Accordo.

2.2 La qualifica di Partner è concessa allo Sponsor con esclusiva nell’ambito dei settori merceologici: bancario, finanziario e assicurativo.

Art. 3 – Diritti connessi alla qualifica

3.1 Lo Sponsor ha il diritto di associare la propria immagine e il/i proprio/i marchio/i di cui all’Allegato 1) (il **“Marchio dello Sponsor”**) alla Mostra e allo Sponsee.

3.2 In relazione a quanto precede, lo Sponsee si impegna a garantire allo Sponsor i diritti e benefit descritti nell’Allegato 4) nonché a dare adeguata visibilità, per tutta la durata dell’Accordo e nel rispetto dell’esclusiva di cui all’art. 2, al sostegno dello Sponsor anche mediante apposizione del Marchio dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione relativi alla Mostra e nelle comunicazioni, anche informali, e nelle altre attività di relazione con i media, sviluppate dagli uffici stampa incaricati. Resta fermo quanto previsto all’art. 4.3.

3.3 Inoltre, lo Sponsor ha facoltà di utilizzare il/i marchio/marchi di cui all’Allegato 2) (il **“Marchio dello Sponsee”**), anche in abbinamento al marchio/i proprio/propri e/o di società del Gruppo Intesa Sanpaolo, al fine di progettare e realizzare, a proprie spese, iniziative pubblicitarie e/o promozionali. In tali casi, sarà cura dello Sponsor sottoporre i materiali realizzati alla preventiva approvazione dello Sponsee, fermo quanto previsto all’art. 9.

3.4 Lo Sponsee, in forza dell'Accordo, concede, altresì, allo Sponsor il diritto di realizzare, a propria cura e spese, i contenuti fotografici e audiovisivi (di seguito, "**Contenuti**"), che saranno diffusi al pubblico sulla Intranet e sui canali interni di comunicazione aziendale nonché sui canali di comunicazione esterni (on line, social, etc.) dello Sponsor, previa condivisione con lo Sponsee.

Resta inteso che: (i) lo Sponsor è titolare di tutti i diritti di utilizzo dei Contenuti; (ii) saranno a carico del medesimo i costi di produzione e realizzazione di detti Contenuti.

3.5 Lo Sponsee, in forza dell'Accordo, concede, altresì, allo Sponsor il diritto di ricevere contenuti fotografici e audiovisivi esclusivi relativi alla Mostra, (di seguito, "**Contenuti Esclusivi**"), da utilizzare sui canali interni di comunicazione aziendale nonché sui canali di comunicazione esterni (on line, social, etc.) dello Sponsor. Lo Sponsee garantisce che i Contenuti Esclusivi, nel loro complesso e/o in ogni loro componente, non costituiscono alcuna violazione di diritti di terzi e che sono, pertanto, liberamente utilizzabili dallo Sponsor, dalle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo e da soggetti terzi a tale scopo incaricati. A tal fine, lo Sponsee dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni, liberatorie e consensi necessari nonché di aver versato i necessari compensi e manleverà e terrà indenne lo Sponsor, i suoi aventi causa e/o direttamente le altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da qualsiasi pretesa che venisse avanzata nei confronti dei medesimi in relazione all'utilizzo di detti Contenuti Esclusivi.

3.6 Lo Sponsor manterrà, anche dopo la cessazione dell'Accordo, la facoltà di riprodurre il Marchio dello Sponsee e i segni distintivi di quest'ultimo, i Contenuti e i Contenuti Esclusivi a fini di archivio e documentazione della propria attività, anche tramite pubblicazione sul suo sito internet.

Art. 4 - Obblighi e garanzie dello Sponsee

4.1 Lo Sponsee si impegna, a propria cura e spese, a realizzare la Mostra secondo la descrizione contenuta nell'Allegato 3) e comunque a collaborare attivamente e in buona fede in relazione ad ogni adempimento necessario per dare esecuzione all'Accordo. Resta inteso che lo Sponsor resta estraneo all'organizzazione, realizzazione e conduzione della Mostra, la cui responsabilità sarà esclusivamente a carico dello Sponsee anche in relazione ai rischi specifici dell'attività di quest'ultimo.

4.2 Lo Sponsee dichiara e garantisce che per l'intera durata dell'Accordo, non porrà in essere comportamenti e/o rilascerà dichiarazioni tali da ledere, in qualsivoglia modo, l'immagine dello

Sponsor e delle altre società del suo Gruppo, fermo restando - in caso contrario - il risarcimento dei danni cagionati.

4.3 Lo Sponsee si impegna, per sé e per i propri esponenti, rappresentanti, dipendenti e collaboratori, a non utilizzare alcun segno distintivo dello Sponsor, a non menzionare e a non fare alcun riferimento, sia diretto che indiretto, in contesti pubblici o privati, allo Sponsor, al rapporto di sponsorizzazione, agli esponenti e/o rappresentanti del Gruppo Intesa Sanpaolo, senza il preventivo consenso dello Sponsor.

A tal fine, le bozze ed i prototipi di tutto il materiale prodotto dallo Sponsee in esecuzione dell'Accordo, come pure il contenuto di eventuali dichiarazioni o comunicazioni al pubblico di qualunque tipo che menzionino lo Sponsor o i soggetti di cui sopra dovranno essere di volta in volta sottoposti alla preventiva approvazione scritta dello Sponsor.

Le disposizioni del presente articolo avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dell'Accordo per qualunque ragione verificatasi.

4.4 Lo Sponsee si impegna a informare preventivamente lo Sponsor di ogni eventuale rischio in cui quest'ultimo dovesse incorrere nell'esercizio dei diritti di cui all'Accordo, inclusi eventuali rischi di lesioni dei diritti di terzi o inadempimento di disposizioni legislative o regolamentari o federali specifiche del settore in cui lo Sponsee opera.

4.5 Lo Sponsee dichiara e garantisce:

- (a) di avere i diritti di uso del Marchio dello Sponsee;
- (b) di avere la piena e incondizionata disponibilità dei diritti concessi allo Sponsor con la firma dell'Accordo;
- (c) di avere tutte le autorizzazioni necessarie all'organizzazione e realizzazione della Mostra;
- (d) che il materiale ovvero le iniziative promozionali e/o pubblicitarie di cui all'Accordo saranno realizzati nel rispetto delle norme legislative o regolamentari o federali eventualmente applicabili.

4.6 Lo Sponsee, inoltre, nell'organizzazione, realizzazione e conduzione della Mostra:

- a) garantisce l'applicazione di tutte le opportune misure di salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti e del pubblico in genere (incluse eventuali misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche) che saranno vigenti durante il periodo di durata dell'Accordo, assumendosi tutti gli oneri e la piena responsabilità dell'applicazione delle stesse ed impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni responsabilità conseguente al mancato adempimento dei suddetti obblighi;

- b) potrà avvalersi, a propria cura, gestione e spese, di terzi (es. eventuali professionisti, collaboratori, autori, interpreti, musicisti, relatori, titolari di diritti d'autore, etc.), restando inteso che: (i) lo Sponsee sarà unico responsabile per qualsiasi questione inerente al rapporto contrattuale (ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi e fiscali che ne derivano, nonché eventuali compensi e oneri per diritti d'autore e diritti connessi), rimanendo escluso ogni rapporto dello Sponsor con i suddetti soggetti terzi, (ii) il corrispettivo di cui all'art. 6 dell'Accordo è onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti a qualunque titolo dallo Sponsee, ivi espressamente inclusi quelli dovuti ai soggetti di cui sopra nonché a enti previdenziali, a enti impositori e a qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) si impegna, a richiesta, a documentare la realizzazione della Mostra secondo i migliori standard qualitativi e nel rispetto di principi etici e di sostenibilità.

4.7 Lo Sponsee manleva e tiene indenne lo Sponsor da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultimo da terzi, originata, connessa o comunque derivante dalla eventuale violazione da parte sua degli obblighi di legge o di contratto in relazione all'esecuzione dell'Accordo.

4.8 Lo Sponsee, alla cessazione per qualsivoglia motivo dell'Accordo, si impegna ad inviare allo Sponsor, secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14: (i) un report dei risultati conseguiti e delle attività promosse, (ii) la rassegna stampa e qualunque dato utile a valutare i ritorni in termini economici e di visibilità della Mostra e (iii) una dichiarazione che attesti la realizzazione dell'iniziativa secondo i migliori standard qualitativi e nel rispetto di principi etici e di sostenibilità.

Art. 5 – Obblighi dello Sponsor

5.1 Lo Sponsor si impegna a collaborare attivamente ed in buona fede in relazione agli adempimenti di propria competenza necessari per dare esecuzione all'Accordo.

5.2 Lo Sponsor dichiara e garantisce che eserciterà la qualifica di cui all'art. 2.1 e i connessi diritti in conformità alle condizioni e termini dell'Accordo.

Art. 6 – Corrispettivo

6.1 La Pinacoteca, ente di diramazione ministeriale, dichiara che le attività descritte nel presente Accordo, sono realizzate nell'ambito della sua sfera istituzionale di ente pubblico, pertanto nel caso specifico all'operazione non è dovuta l'applicazione dell'imposta IVA.

6.2 A fronte dell'acquisto della qualifica di Partner della Mostra e dei diritti ad essa connessi, nonché degli obblighi assunti dallo Sponsor ai sensi dell'Accordo, lo Sponsor riconoscerà allo Sponsee un corrispettivo massimo onnicomprensivo, pari a complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00).

6.3 Il corrispettivo verrà corrisposto in un'unica tranche e il pagamento sarà effettuato dallo Sponsor a fronte di emissione di documento contabile intestato a:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
P.I. 11991500015,
Codice Univoco ZS100U1

Il pagamento di cui sopra avverrà a 30 (trenta) giorni data documento contabile, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Piazza Cordusio, 4 - Milano
Codice Iban - IT98Z0306901626100000046976; numero conto corrente 100000046976, codice ABI 03069; Codice CAB - 01626; Codice BIC/SWIFT: BCITITMM

Copia di cortesia del documento contabile sarà inviata a mezzo posta elettronica all'attenzione di Tiziana Antonella D'Amico (antonella.damico@intesasanpaolo.com).

6.4 Eventuali interessi di mora saranno dovuti solo a seguito di espressa messa in mora da inviare secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14.

Art. 7 – Durata

Fatta salva la facoltà di cui agli artt. 11.1, 11.2 e 11.3, l'Accordo ha effetto dal 10 aprile 2025 al 15 settembre 2025 e, comunque, sino alla data di cessazione delle attività di comunicazione e promozione di cui all'Accordo. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo dell'Accordo.

Art. 8 – Rispetto di specifiche normative

8.1 Pinacoteca e Intesa Sanpaolo si danno reciprocamente atto di avere adottato e pubblicato sui rispettivi siti internet (o reso disponibile alla controparte mediante consegna in copia) Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e Politiche di contrasto alla corruzione (descritte in specifico

documento o articolate nel contesto del Modello e di codici etici o di comportamento) che dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'Accordo.

Pinacoteca e Intesa Sanpaolo si impegnano a segnalare, agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti Modelli e Politiche, qualunque violazione dei principi e regole in essi contenuti di cui vengano a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e, in particolare, qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione dell'Accordo.

8.2 Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti da detti Modelli e Politiche o dell'impegno che precede costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., fatti ovviamente salvi a carico della parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 9 – Marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi utilizzati in esecuzione dell'Accordo senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi possa in alcun modo essere intesa come concessione di alcun ulteriore diritto sui marchi medesimi rispetto a quanto espressamente previsto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese all'uso degli altri segni distintivi delle Parti.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito dell'Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le

proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso all'Accordo.

Art. 11 – Recesso - Clausola risolutiva espressa – Eventi eccezionali

11.1 Lo Sponsor ha facoltà di recedere dall'Accordo in qualunque momento, senza penali, oneri o risarcimenti di sorta a proprio carico, mediante comunicazione scritta da inviare, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14. Il corrispettivo di cui all'art. 6 dell'Accordo sarà dovuto in proporzione alle attività oggetto della sponsorizzazione effettivamente svolte fino alla data di efficacia del recesso.

11.2 Lo Sponsor potrà, altresì, recedere dall'Accordo con effetto immediato, senza penali, oneri o risarcimenti di sorta a proprio carico, mediante comunicazione scritta da inviare secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14:

- a) ove si verificano eventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini giudiziarie, dichiarazioni dello Sponsee e/o dei suoi esponenti e/o rappresentanti lesive dell'immagine dello Sponsor e delle altre società del suo Gruppo, comportamenti immorali) incompatibili con la prosecuzione della sponsorizzazione, oppure
- b) in tutti i casi in cui eventi di forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, inondazioni, epidemie, guerre, insurrezioni civili, sommosse, scioperi nazionali, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti) mettano a rischio la Mostra o ne possano pregiudicare in modo significativo la partecipazione da parte del pubblico.

Fermo restando il risarcimento dei danni cagionati da eventuali condotte sub a) o comunque a fatti attribuibili allo Sponsee a titolo di colpa o di dolo, il corrispettivo di cui all'art. 6 sarà ridotto in misura proporzionale ai benefit effettivamente goduti dallo Sponsor.

11.3 Lo Sponsor, fatto salvo il risarcimento del danno subito, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare secondo le modalità

e agli indirizzi di cui all'art. 14, senza che lo Sponsee possa pretendere per ciò alcun indennizzo, in caso di inadempimento degli obblighi assunti ai seguenti articoli: art. 2.2 (Esclusiva merceologica); artt. 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 (Diritti connessi alla qualifica); artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 (a) e 4.8 (Obblighi dello Sponsee) e art. 13.2 (Cessione).

Rimane espressamente inteso tra le Parti che l'eventuale tolleranza da parte dello Sponsor relativamente ai comportamenti dello Sponsee, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, nonché al diritto di esigerne l'esatto adempimento. Resta salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

11.4 Resta inteso che, qualora, per qualunque motivo indipendente dalla volontà dello Sponsee e/o per caso fortuito/forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica (espressamente inclusi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi comprese leggi, ordinanze, norme e regolamenti), la Mostra dovesse essere sospesa, in tutto o in parte, lo Sponsee si impegna a darne tempestiva comunicazione allo Sponsor secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14.

In tal caso lo Sponsor avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6. Lo Sponsee si impegna a comunicare tempestivamente allo Sponsor, secondo le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 14, la/le data/e di riprogrammazione della Mostra o di parte di essa. Nel caso in cui lo Sponsor (i) non fosse interessato a riprogrammare la data della Mostra o di parte di esso o (ii) non concordasse con la/le data/e proposta/e, lo Sponsor potrà recedere dall'Accordo ai sensi dell'art. 11.2 lett. b).

Art. 12 – Legislazione applicabile e Foro competente

12.1 L'Accordo è regolato dal diritto italiano.

12.2 Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 13 – Disposizioni finali

13.1 Modifiche. Qualsiasi modifica e/o integrazione all'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.

13.2 Cessione. Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i crediti da esso derivanti.

13.3 Autonomia delle Parti. Le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione dell'Accordo. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell'Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

13.4 Completezza dell'Accordo. L'Accordo annulla e sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, avvenuti tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.

Art. 14 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni dell'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta o e-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione delle stesse, sempre che esse risultino inviate ai seguenti indirizzi:

quanto allo Sponsor

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Direzione Arte Cultura e Beni Storici
Largo Mattioli, 3
20121 Milano
Responsabile Partnership Artistico Culturali
antonella.damico@intesasnpaolo.com
beniartistici@pec.intesasnpaolo.com

e

quanto allo Sponsee

pec.pin-br@cultura.gov.it

Dovranno invece essere sempre inviate a mezzo raccomandata A/R (anticipata a mezzo e-mail) o PEC le comunicazioni relative a:

- a. comunicazioni relative agli interessi moratori;
- b. comunicazioni relative all'esercizio della facoltà di recesso o risoluzione;
- c. comunicazioni relative alla sospensione/cancellazione della Mostra;
- d. comunicazioni di gravi inadempimenti;

e. comunicazioni di modifica dei recapiti per le comunicazioni di cui al presente comma.

In relazione alle variazioni degli indirizzi, fino al ricevimento della comunicazione scritta di variazione, le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Se d'accordo con quanto precede, vogliate trascrivere il contenuto della presente, unitamente agli Allegati, su Vostra carta intestata e inviarci la stessa, debitamente sottoscritta e siglata in ogni foglio unitamente agli Allegati - o firmata digitalmente - in segno di integrale accettazione.

Vogliate altresì approvare, con specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli dell'Accordo: art. 2.2 (Oggetto - esclusiva merceologica); art. 3.5 (Diritti connessi alla qualifica - manleva); artt. 4.6 e 4.7 (Obblighi dello Sponsee - manleva); art. 6.3 (Corrispettivo - Interessi moratori); artt. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 (Recesso - Clausola risolutiva espressa - Eventi eccezionali); art. 12.2 (Foro competente) e art. 13.2 (Cessione).

Distinti saluti

In originale

sottoscritto da

Michele Coppola

Executive Director

Arte, Cultura e Beni Storici

Direttore Generale Gallerie d'Italia"

Distinti saluti,

Angelo Crespi

Approviamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, con specifica sottoscrizione le clausole di cui agli articoli: art. 2.2 (Oggetto - esclusiva merceologica); art. 3.5 (Diritti connessi alla qualifica - manleva); artt. 4.6 e 4.7 (Obblighi dello Sponsee - manleve); art. 6.3 (Corrispettivo - Interessi moratori); artt. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 (Recesso - Clausola risolutiva espressa - Eventi eccezionali); art. 12.2 (Foro competente) e art. 13.2 (Cessione).

Angelo Crespi

Milano, 20 maggio 2025

Allegato 1) Marchio dello Sponsor

INTESA  SANPAOLO

INTESA  SANPAOLO

GALLERIE D'ITALIA

I presenti marchi dovranno esser applicati nel rispetto delle indicazioni contenute nei manuali di identità visiva che verranno forniti da Intesa Sanpaolo. Ogni utilizzo dovrà esser preventivamente autorizzato.

Allegato 2) Marchio dello Sponsee



Allegato 3) Descrizione della Mostra

Once Again il cui titolo è mutuato dalla teoria dell'*Eterno ritorno* di Nietzsche, trascrive con grande forza l'essenza e lo spirito della ricerca dell'artista, così come l'estetica e il vocabolario che ancora una volta spinge la sua tensione al limite tra il reale e il sogno.

Chiara Dynys progetta e crea una gigantesca "macchina" mobile che abiterà lo spazio Stirling costituita da tre rulli prospettici rotanti che si snodano per dieci metri di larghezza, simulando l'andamento delle onde marine e il loro frangersi sulla battigia per una lunghezza di dodici metri. Un'intuizione che riprende ispirazione dalle "straordinarie" macchine sceniche seicentesche capaci di generare nell'animo dello spettatore, con la magia dell'illusione, lo stupore e la meraviglia.

L'esperienza di questo ambiente intende così coinvolgere il pubblico, sorprendendolo fisicamente ed emozionalmente "sulla riva del mare", sulla battigia, dove contestualmente approdano e si incontrano frammenti, parole e frasi che si riconnettono alla poetica e alla storia della Dynys ma che, nello stesso tempo, possono appartenere alla vita di chiunque di noi, al vissuto di ciascun spettatore.

Il percorso che conduce a *Once Again* sarà introdotto da un altro lavoro inedito dal titolo *Blue Gate*: una luminosa porta del mare realizzata in vetro a mano di colore bianco argentato, una sorta di metafora "del passaggio" ed evocatrice di un

nuovo inizio. La luce sembra concentrarsi ed insieme prendere vita da un diamante di vetro cangiante in grado di restituire la sua luminosità sull'intera forma opalescente.

Allegato 4) Visibilità e Benefit

Fermo quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo, l'attribuzione della qualifica di Partner conferisce a Intesa Sanpaolo il diritto di:

- a) vedere apposto il Marchio dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione relativi alla Mostra, con particolare riferimento a:
 - Catalogo della Mostra
 - Colophon
 - Materiale off line e on line
 - Video promozionali
 - Comunicati stampa istituzionali e cartelline stampa
 - Newsletter
 - Altri eventuali materiali di comunicazione previsti.
- b) inserire una prefazione e/o testo istituzionale a propria firma nel catalogo della Mostra;
- c) disporre di 100 biglietti e 30 cataloghi omaggio;
- d) presenziare e intervenire con propri rappresentanti alla conferenza stampa di presentazione della Mostra e inserire un proprio comunicato all'interno della cartella stampa
- e) disporre di 10 inviti per l'inaugurazione della Mostra in programma;
- f) inserire una scheda di Intesa Sanpaolo all'interno della cartella stampa in occasione della conferenza stampa e inaugurazione;
- g) poter realizzare attività e valorizzare la Mostra sui canali social di Intesa Sanpaolo poter pubblicare la notizia sui canali del Gruppo"